



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 22/10/2024

Numero Registro Dipartimento 1952

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15104 DEL 24/10/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO SUCCESSIONE LEGITTIMA QUOTA SOCIO DEFUNTO, CESSIONE QUOTE SOCIALI E VARIAZIONE COMPAGINE SOCIETA' "FARMACIA NITTI GRECO S.R.L." - TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI CASTROLIBERO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022";
- il Regolamento Regionale nr. 15/2023 recante "Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022" approvato con DGR n. 717 del 15 dicembre 2023;
- il D.D.G. n. 19931 del 21 dicembre 2023, rettificato con D.D.G. n. 19966 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 ed il successivo D.P.G.R. n. 101 del 15 dicembre 2023 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** il giorno 8 agosto 2018, in Rende, con atto pubblico per notaio dott. Riccardo Scornajenghi, Repertorio n. 104.363, Raccolta n. 40.708, registrato a Cosenza in pari data al n. 8192, Serie 1T, la dott.ssa Paola Nitti, farmacista, nell'atto rappresentata dal proprio coniuge, sig. Rodolfo Greco giusta procura generale a rogito medesimo notaio in data 14 ottobre 2004, repertorio n. 70.472, registrata a Cosenza il 26 ottobre 2004 al n. 102059, la dott.ssa Paola Nitti, la dott.ssa Lea Greco e la dott.ssa Valentina Greco, tutte farmaciste, hanno costituito una società a responsabilità limitata avente denominazione "*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*" con sede legale nel Comune di Castrolibero (CS), alla via della Resistenza nn. 97/99 nella quale la dott.ssa Paola Nitti ha conferito la titolarità ed il diritto di esercizio dell'omonima farmacia già gestita sotto forma di impresa individuale con denominazione "*Farmacia di Castrolibero di P. Nitti Greco*", sede farmaceutica del Comune di Castrolibero (CS), nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa sita alla via della Resistenza nn. 97/99 (già c.da Andreotta Strada A n. 57/59, condizionando gli effetti del conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva consistente nel rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della farmacia e dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 1909 del 18 febbraio 2019 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Castrolibero (CS), nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla Via della Resistenza nn. 97/99, dalla dott.ssa Paola Nitti, già titolare individuale della "*Farmacia di Castrolibero di P. Nitti Greco*" in virtù di Decreto del Medico Provinciale di Cosenza n. 780 del 6 marzo 1973, in capo alla società a responsabilità limitata con denominazione sociale "*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*", avente già come unici soci la dott.ssa Paola Nitti, la dott.ssa Lea Greco, e la dott.ssa Valentina Greco, tutte farmaciste regolarmente iscritte all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza, sotto la direzione tecnica del socio dott.ssa Lea Greco;

- **CHE** con nota del 3 settembre 2024 trasmessa a mezzo PEC del 9 settembre 2024 conservata in atti, la dott.ssa Lea Greco, in qualità di socio e legale rappresentante della società "*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*", ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., la variazione intervenuta, a seguito di successione ereditaria e cessione di quote sociali, nella compagine della suddetta società, come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** in data 6 marzo 2024 è deceduta in Mendicino (CS) la socia dott.ssa Paola Nitti, senza lasciare testamento; la sua eredità si è devoluta *ex lege* in favore degli eredi legittimi sig. Rodolfo Greco (coniuge), dott.ssa Lea Greco (figlia), dott.ssa Valentina Greco (figlia), sig.ra Stefania Greco (figlia) e sig.ra Claudia Greco (figlia) – giusta dichiarazione di successione registrata in Cosenza il 25 giugno 2024 al n. 282014 vol. 88888– che sono subentrati per successione legittima nella quota di partecipazione al capitale della società "*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*" già appartenuta al *de cuius*, del valore nominale di euro 9.800,00, pari al 98% del capitale sociale, ricompresa nell'asse ereditario del socio defunto;

-**CHE** a seguito del decesso del socio dott.ssa Paola Nitti, la quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*" già spettante al socio defunto, del valore nominale di euro 9.800,00, pari al 98% del capitale sociale, si è devoluta per successione legittima a causa di morte agli eredi legittimi, che sono subentrati al *de cuius*, ai sensi dell'art. 2469 Cod. civ., nelle seguenti rispettive misure: Greco Rodolfo per 1/3, Greco Lea per 2/12, Greco Valentina per 2/12, Greco Claudia per 2/12, Greco Stefania per 2/12;

-**CHE** a seguito dell'apertura della successione legittima del socio defunto, dott.ssa Paola Nitti, e del subentro degli eredi legittimi nella quota già spettante al *de cuius*, la compagine sociale della società "*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*" risultava composta dalle dott.sse Lea Greco e Valentina Greco, e dai sig.ri Rodolfo Greco, Stefania Greco e Claudia Greco, eredi legittimi del socio defunto;

- **CHE** il giorno 9 agosto 2024, in Rende (CS), con scrittura privata autenticata nelle firme per notaio dott. Riccardo Scornajenghi, Repertorio n. 112.237, Raccolta n. 46.632, registrato a Cosenza in data 12 agosto 2024, al n. 15.718 Serie 1T, la sig.ra Stefania Greco ha ceduto e venduto alle dott.sse Valentina Greco e Lea Greco ed alla sig.ra Claudia Greco che, in parti uguali, hanno accettato ed acquistato i suoi diritti pari a 2/12 della quota ereditaria di partecipazione di euro 9.800,00, vantata nella società a responsabilità limitata "*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*" in qualità di erede del socio defunto, dott.ssa Paola Nitti; le parti hanno espressamente dichiarato che l'altro socio, sig. Rodolfo Greco, non ha inteso esercitare il diritto di prelazione sulla quota ceduta;

-**CHE** a seguito della suddetta cessione di quote la sig.ra Stefania Greco ha cessato di far parte della compagine sociale della società "*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*" composta all'attualità dai sig.ri Rodolfo Greco e Claudia Greco, nonché dalle dott.sse Lea Greco e Valentina Greco;

-**CHE** a seguito della suddetta cessione di quote il capitale sociale della società “*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*” fissato in euro 10.000,00, all’attualità, risulta suddiviso tra i soci come segue:

- Greco Rodolfo per 1/3, Greco Lea per 2/9, Greco Valentina per 2/9, e Greco Claudia per 2/9 per euro 9.800,00, pari al 98% del capitale sociale;
- Greco Lea per euro 100,00, pari all’1% del capitale sociale;
- Greco Valentina per euro 100,00, pari all’1% del capitale sociale;

-**CHE** la società corrente sotto la denominazione sociale “*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*” ha per oggetto sociale esclusivo la gestione dell’azienda-farmacia sita in Castrolibero (CS) alla via della Resistenza nn. 97/99 (già denominata C.da Andreotta Strada A n. 57/59), ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall’art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

- **CHE** ai sensi dell’art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. l’incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia della società “*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*” resta affidato alla dott.ssa Lea Greco, farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all’Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

- **CHE** sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a “*Applicazione dell’art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*”, in cui si osserva: “(....) l’art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)”;

RITENUTO necessario procedere alla presa d’atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa a mezzo PEC dell’11 settembre 2024, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società “*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*”, attestanti l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società “*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*”, attestanti l’insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società “*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*” attestanti l’insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0104901_20240916 del 16/09/2024, relativa alla società “*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*”, effettuata ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della successione legittima nelle quote sociali del socio defunto, della cessione di quote sociali e della variazione intervenuta nella compagine della società avente denominazione sociale "*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Castrolibero (CS), nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla via della Resistenza nn. 97/99, avente all'attualità quali unici soci il sig. Rodolfo Greco, la sig.ra Claudia Greco, la dott.ssa Lea Greco e la dott.ssa Valentina Greco, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Lea Greco, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0104901_20240916 del 16/09/2024, relativa alla società "*Farmacia Nitti Greco S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Castrolibero (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)